



Deliberazione FVG/ 141 /2012/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

IV Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Antonio DE SALVO

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio PICOTTI

REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA, relatore

Deliberazione del 26/09/2012.

Comune di Azzano Decimo. Motivato avviso in tema di interpretazione dell'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2010, n. 122.

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. 236/2011/INPR del 14 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2012;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2012 del 16 gennaio 2012, relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Azzano Decimo con nota prot. n. 0016882 del 27 agosto 2012, acquisita il 29 agosto 2012 al n. 3052 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto l'interpretazione delle disposizioni introdotte dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 2010, come convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010, al fine di conoscere l'avviso della Sezione in merito alla esclusione dalla limitazione prevista dalla norma sopraricordata dei fondi erogati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in attuazione della convenzione stipulata tra Ministero dell'Interno, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 439, ovvero, in alternativa, in merito alla allocazione delle dette risorse all'esterno del fondo per le risorse decentrate;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 55 dd. 24 settembre 2012 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, la questione è stata deferita all'attuale IV Collegio ed è stata individuata la dott.ssa Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA la medesima ordinanza n. 55 con la quale è stato convocato il IV Collegio per il giorno 26 settembre 2012 alle ore 16.30, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 26 settembre 2012 il relatore dott.ssa Oriella Martorana;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe l'Ente ha rivolto alla Sezione una richiesta di motivato avviso ex art. 33, comma 4, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, volta a conoscere l'avviso della Sezione in merito alla compatibilità con la disciplina introdotta dal comma 2 bis dell' art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in L. n. 122/2010, della esclusione dalla limitazione prevista dalla norma citata delle risorse destinate alla produttività del personale coinvolto nei progetti finanziati con fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007); ovvero, in alternativa, della relativa allocazione al di fuori del fondo per le risorse decentrate.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva si osserva che questa Sezione in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati a rivolgere istanze di motivato avviso, ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva espletabile dalla Sezione del Friuli Venezia Giulia è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente, che per il Comune è il Sindaco, e nel caso di specie la richiesta, come integrata, è ammissibile in quanto proveniente da tale organo.

Quanto all'ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, circoscrive i pareri che questa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia, nella delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, che è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso, ha precisato che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva delle richieste di motivato avviso costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei

Conti;

- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è, come noto, intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza delle Sezioni riunite in presenza di un insorto contrasto interpretativo tra le Sezioni regionali, le prime sono intervenute con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010 a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Tale pronuncia circoscrive l'ambito della nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata in quanto il quesito formulato attiene all'interpretazione di norme di coordinamento di finanza pubblica che impongono a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le autonomie territoriali, l'obiettivo del contenimento della spesa nel triennio 2011-2013.

Alla luce della citata delibera n. 54/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, infatti, la questione esposta rientra nell'alveo della contabilità pubblica atteso che talune materie, come il personale, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, costituiscono inevitabili parametri cui ricorrere nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, in vista del conseguimento degli obiettivi di sana gestione finanziaria negli Enti locali (cfr. Sez. reg.le Lombardia, par. n. 1015/2010).

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva fissati dalla delibera n. 27/Sez.PI./2007, la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative

future e non ancora operate dall'Ente.

Risulta altresì sussistente anche il requisito della “non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico”, non essendo stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Quanto alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato.

Nel Merito

1. Il quesito odierno è volto a conoscere l'avviso della Sezione in merito all'interpretazione del dettato normativo posto dal comma 2 bis dell' art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, il quale prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

In particolare, il Comune istante espone quanto segue: in data 7 dicembre 2011 è stata stipulata dall'Ente, in quanto Ente capofila dell'Associazione intercomunale del Sile, una convenzione con il Ministero dell'Interno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzata alla realizzazione di progetti destinati a intensificare alcune attività istituzionali dei Corpi di polizia inerenti la sicurezza, così come proposti dalla Prefettura di Pordenone.

I progetti riferiti coinvolgono trasversalmente vari Corpi di polizia (polizia locale, guardia di finanza, carabinieri) e prevedono, tra l'altro, servizi anche al di fuori del normale orario di lavoro, fermo restando la corretta applicazione dei relativi istituti contrattuali.

Per gli interventi svolti la Regione erogherà al Comune la somma di 89.000,00 euro; il relativo piano finanziario prevede l'acquisto di beni strumentali per euro 64.000,00, mentre 25.000,00 euro dovrebbero essere destinati alla produttività del personale coinvolto.

Sempre con riferimento alla corretta allocazione delle risorse da ultimo indicate, osserva il rappresentante legale dell'Ente richiedente che esse “(...), *a prescindere dalla loro fonte di finanziamento e dalla loro finalità, non possono trovare allocazione all'esterno del fondo per le risorse decentrate in quanto si verificherebbe una evidente elusione della norma, precludendo la corretta attività di monitoraggio e controllo da parte degli organismi preposti.*”

In ultimo, l'Ente istante richiama, in diritto,

- l'art. 1, comma 439 della Legge n. 296/2006-legge finanziaria per l'anno 2007 (che prevede per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini la possibilità per l'Amministrazione dell'Interno di stipulare convenzioni con le Regioni e gli EELL, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse Regioni);

- l'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000 (che prevede la possibilità di ricorrere a forme di collaborazione, in via permanente, tra lo Stato, le Regioni e gli EELL per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città, del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini);

- l'art. 9, comma 2 bis, del già citato D.L. 78/2010, che per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 àncora l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al corrispondente importo dell'anno 2010.

2.1 Giova preliminarmente ricordare, come peraltro correttamente fatto presente dall'Ente richiedente, che sulla portata e l'operatività della disposizione oggetto del presente quesito si sono già espresse sia numerose sezioni regionali di questa Corte dei conti, sia le Sezioni Riunite, queste ultime con pronunce di orientamento generale, rese ai sensi del comma 31 dell'art. 17 del D.L. n. 78 del 2009, come convertito dalla L. n. 102/2009, e dunque assistite da efficacia conformativa.

Tra queste ultime di rilievo è la deliberazione n. 51/CONTR/2011 del 4 ottobre 2011, la quale, nel chiarire che il comma 2 bis dell'art. 9 fa riferimento ad un limite di crescita diverso e ulteriore rispetto a quello stabilito dal comma 1 del medesimo art. 9 (che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e ad alcune componenti del trattamento accessorio), ha affermato il seguente principio di diritto *"...le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo, dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica..."*.

Alla enunciazione di tale principio le SSRR pervengono attraverso un ampio *excursus*, del quale pare opportuno riferire nei termini essenziali.

La disposizione *de qua* è inserita in un complesso di norme volte a perseguire specifici obiettivi di riduzione della spesa pubblica, in specie quella complessiva del personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso norme di contenimento della relativa spesa, per modo che la riduzione di tale tipologia di spesa rappresenta uno specifico obiettivo vincolato di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli Enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, imponendo alle amministrazioni pubbliche uno specifico divieto all'incremento dei fondi delle risorse decentrate.

La *ratio* della norma è pertanto quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Si tratta, infatti, di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale, che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata.

Quanto alla locuzione *"risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"*, in base alla disciplina prevista nel CCNL, devono intendersi rientranti in tale nozione tutte le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività comprensive sia di quelle aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sia di quelle aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, quali quelle che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati di personale" (previste dall'art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL del 1 aprile 1999, nonché, per quel che qui interessa, dall'art. 20, comma 1, lett. k) del CCRL relativo al personale non dirigente del comparto enti locali, siglato il 2 agosto 2002).

In base ad un'interpretazione sistematica condotta tenendo conto del complessivo quadro normativo di riferimento, nonché in base ad un criterio teleologico che tenga conto della riferita *ratio* della disposizione in esame, deve ritenersi che la stessa sia disposizione di stretta interpretazione, che in via di principio non ammette deroghe né eccezioni, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico, fissando un tetto al complesso della retribuzione accessoria a carico dell'Ente (in tal senso vd. anche sez. reg.le Veneto delib. n. 172/2010 e 285/2001, sez. reg.le Toscana delib. n. 216/2010, n. 152/2011 e n. 197/2011; sez. reg.le Piemonte delib. n. 5/2011).

Ne rimangono escluse, secondo le citate SSRR, solo *"quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti"*.

Tra queste, la delibera 51/2011 individua le risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e quelle che affluiscono al fondo per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna (comunale/provinciale), in quanto in entrambi i casi si tratta di prestazioni professionali tipiche, offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica, la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche.

2.2 Alla luce dei surriferiti principi può essere considerata la fattispecie prospettata dall'Ente richiedente.

Come riferito, il Comune ha stipulato con il Ministero dell'Interno e la Regione Autonoma FVG apposita convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006 (l. finanziaria per il 2007) ,che prevede tale possibilità per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, unitamente alla possibilità di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni medesime.

Sulla base di tale convenzione il Ministero dell'Interno - e per esso la Prefettura di Pordenone - ha individuato alcuni progetti in materia di sicurezza sui territori di riferimento e ha formulato le proposte di intervento, volte ad agevolare lo svolgimento di attività per la prevenzione e la repressione di fenomeni di illegalità caratterizzanti i territori medesimi, mediante l'intensificazione della presenza delle Forze di polizia.

Quanto alle concrete modalità attuative previste nel progetto ammesso a finanziamento, esse non si limitano a prevedere forme di incentivazione per le prestazioni rese dal personale di polizia locale, ma spaziano fino a prevedere il potenziamento dei mezzi impegnati nelle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione/repressione della criminalità, nonché l'implementazione delle apparecchiature strumentali in dotazione, data la costante evoluzione sul piano tecnologico delle strumentazioni stesse.

Pertanto, delle risorse trasferite dalla Regione al Comune (ammontanti a € 89.000,00), solo una parte- pari a € 25.000,00- è stata destinata alla produttività del personale coinvolto nell'ambito della realizzazione del progetto illustrato.

Ponendo l'accento su queste ultime, in particolare, deve rilevarsi che si tratta, in sostanza, di risorse destinate, con finalità incentivante, a remunerare le prestazioni rese dagli appartenenti al Corpo della polizia municipale, allo scopo di intensificare l'espletamento di attività istituzionali proprie dell'Ente, sia pure nell'ambito di individuati progetti volti a migliorare le condizioni generali di sicurezza del territorio.

Sembra perciò corretto il loro inquadramento tra le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività che ordinariamente alimentano il fondo, con particolare riferimento a quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, prese in considerazione dall'art. 15, comma 1,lett. k) del CCNL siglato il 1 aprile 1999,in quanto risorse *"che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale"*.

Non è viceversa conforme ai principi enunciati la loro riconducibilità alla categoria delle risorse destinate a remunerare *"prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati"*, nell'accezione sopra evidenziata e che l'Ente dovrebbe acquisire attraverso il ricorso all'esterno, ove tali figure professionali tipiche mancassero all'interno della propria compagine organizzativa.

Non pare corretto, inoltre, ritenere sufficiente il requisito della destinazione vincolata impressa per legge alle risorse impiegate per giustificarne la sottrazione alla disciplina vincolistica di cui al comma 2 bis dell'art. 9 laddove, come nel caso odierno, la natura delle

prestazioni rese presenti caratteristiche di ordinarietà e ripetitività e non integri, per converso, prestazioni tipiche e/o aggiuntive, secondo quanto si verifica, esemplificativamente, nel caso dei servizi resi dal personale in conto terzi, tra i quali, come fatto presente dall'Ente, possono annoverarsi le attività rese dai dipendenti degli EELL in occasione del censimento nazionale 2011 e remunerate con apposite risorse trasferite dall'ISTAT.

Per contro, la funzionalizzazione impressa dal legislatore al regime vincolistico introdotto dal comma 2 bis dell'art. 9 rispetto alla finalità di contenere e ridurre proporzionalmente la spesa nell'impiego pubblico deve ritenersi operante indipendentemente dalla fonte di finanziamento delle risorse impiegate, potendo, al più, registrarsi un auspicabile risultato di risparmio di spesa nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui il finanziamento esterno determini una maggiore entrata.

2.3 In ultimo, anche con riguardo alle perplessità manifestate dall'Ente istante circa la corretta allocazione contabile delle risorse considerate, deve osservarsi che, se tale allocazione in bilancio finalizzata a remunerare e incentivare la produttività del personale costituisce il frutto di una precisa scelta gestionale, in quanto tale rimessa ad una valutazione discrezionale dell'Ente e da questo effettivamente operata a valle dell'ottenuto trasferimento, laddove tale scelta sia stata operata non si potrà prescindere dalla relativa, corretta classificazione contabile e dunque dall'inserimento nell'ammontare delle risorse che alimentano il Fondo.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione al Sindaco del Comune di Azzano Decimo di copia conforme alla presente deliberazione;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2012.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Antonio De Salvo

Depositato in Segreteria in data 24 ottobre 2012.

Per Il preposto al Servizio di supporto

f.to Dott. Andrea Gabrielli